



Roma, 5 ottobre 2026

Ai Comitati L.N.D.  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
Loro Sedi

**CIRCOLARE N° 18**

**Oggetto: Istituzione dei “Codici Tributo” per versamenti IVA dovuti a seguito di dichiarazioni IVA omesse - Risoluzione n. 34/E del 30 settembre 2026 dell’Agenzia delle Entrate**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 29-2026 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l’oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

## CENTRO STUDI TRIBUTARI

### CIRCOLARE N.29 – 2026

**Oggetto: Istituzione dei “Codici Tributo” per versamenti IVA dovuti a seguito di dichiarazioni IVA omesse - Risoluzione n. 34/E del 30 settembre 2026 dell’Agenzia delle Entrate**

Con la Circolare della Lega Nazionale Dilettanti n. 15, del 31 agosto 2026, è stata data notizia del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2026, in materia di liquidazione dell’IVA nel caso di omessa dichiarazione, così come previsto dall’art. 54-bis, 1, introdotto nel DPR n. 633/1972, dall’art. 1, comma 111, lett. a), della Legge di Bilancio 2026, n. 199 del 30 dicembre 2025.

Le predette norme prevedono che l’Agenzia delle Entrate, nei termini e alle condizioni riportate nelle norme medesime, può procedere, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, **alla liquidazione dell’imposta**, anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche.

Il successivo comma 2 del citato art. 54-bis, 1, stabilisce che quando dai controlli eseguiti emerge un’imposta da versare, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente che, nei successivi sessanta giorni, può segnalare eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, nella liquidazione e fornire i chiarimenti necessari, oppure provvedere al versamento dell’IVA dovuta, unitamente alla sanzione per omessa dichiarazione; sull’imposta dovuta si applicano la sanzione del 120% e gli interessi nella misura del 4% per ritardata iscrizione a ruolo.

Per il pagamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall’art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n.241, né è possibile ricorrere alla rateazione di cui all’art. 3-bis, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462.

**Se il contribuente effettua il pagamento entro 60 giorni dalla comunicazione, l’iscrizione a ruolo non viene effettuata, la sanzione viene ridotta a un terzo e gli interessi sono applicati nella misura del 3,5% fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione.**

Con la Risoluzione n. 34/E in oggetto è stato istituito, per consentire il versamento, tramite Mod. F24, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi del citato art. 54-bis,1, il seguente “Codice Tributo”:

**“9005” denominato “Art. 54-bis.1 DPR 633-72 Liquidazione dichiarazione IVA omesse”**

Il Codice va esposto nella Sezione “*Erario*” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*”, indicando, nei campi specificamente denominati, il Codice atto e l’atto di riferimento (nel formato “AAAA”) contenuti all’interno delle citate comunicazioni.

Sono istituiti, inoltre, i seguenti “Codici Tributo” da utilizzare nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario delle predette comunicazioni, **non** intenda versare l’importo complessivamente richiesto e riportato, con il “Codice Tributo 9005”, nel modello di pagamento F24 precompilato allegato alle comunicazioni, ma ne intenda versare una sola quota.

**“95AA” denominato “Art. 54-bis.1 DPR n. 633-72 Liquidazione dichiarazioni IVA omesse – Imposta”;**

**“95BB” denominato “Art. 54-bis.1 DPR n. 633-72 Liquidazione dichiarazioni IVA omesse – Interessi”;**

**“95CC” denominato “Art. 54-bis.1 DPR n. 633-72 Liquidazione dichiarazioni IVA omesse – Sanzioni”.**

In tal caso, il contribuente dovrà predisporre un Mod. F24 nel quale i Codici 95AA, 95BB e 95CC sono esposti nella Sezione “*Erario*”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il Codice atto e l’anno riferimento nel formato “AAAA”, reperibili all’interno delle citate comunicazioni.